

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - anno 2010

=*=*=*=*=*=*=*=

Oggi ventitre marzo 2011 nell'Ufficio del Segretario Generale del Comune di San Demetrio Corone si è riunita la Delegazione Trattante per la stipula del CCDI per il personale in servizio a tempo indeterminato dell'Ente, per l'anno 2010, alla presenza dei signori:

Per la delegazione di parte pubblica:

- Dott. Salvatore BELLUCCI - Segretario Generale del Comune;

Per la delegazione di parte sindacale:

1) - Sig. Luigi AZZINNARI - R.S.U. ;

2) - Sig. Demetrio MACRI' - R.S.U;

3) - Sig. Paolo LAMIRATA - R.S.A.

LE PARTI

Premesso che:

- il vigente CCNL del comparto "Regioni - Autonomie Locali" prevede la ripartizione annuale delle risorse destinate al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dallo stesso contratto, che disciplina la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- lo stanziamento relativo è stato regolarmente previsto nel bilancio di previsione 2010;
- in data 31 gennaio 2011 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dell'Ente;
- il revisore dei conti in data 4 febbraio 2011 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali e la loro coerenza con i vincoli di bilancio;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 in data 11 marzo 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, ha:
 1. recepito ed approvato il verbale della seduta del 31 gennaio 2011 della delegazione trattante riferito alla pre-intesa del CCDI per l'anno 2010;
 2. autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
 3. dato atto che i costi relativi all'attuazione della presente deliberazione trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli per la spesa del personale;

concordemente

stipulano il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per il personale dell'Ente, in servizio a tempo indeterminato, per l'anno 2010.

ART. 1 - Natura del Contratto

1. Il presente contratto si riferisce alla destinazione e ripartizione del salario accessorio dell'anno 2010.

ART. 2 - Destinatari dei benefici

2. I benefici del presente contratto sono destinati a tutto il personale dell'Ente con rapporto a tempo indeterminato.

ART. 3 - Decorrenza

1. Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal primo gennaio 2010.
2. Il CCDI ha valenza dall'1.1.2010 al 31.12.2010, salvo diverse e migliori disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale e dalla legislazione vigente in materia.
3. Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31 dicembre 2010) fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 4 - Quantificazione del "Fondo"

1. Il "Fondo del salario accessorio" è quantificato in €. 61.515,00 (diconsi euro sessantunomilacinquecentoquindici/00).

ART. 5 - Distribuzione del "Fondo"

1. Il "Fondo del salario accessorio" è distribuito come segue:

Titolo	-	Somma
Turnazione	€.	5.000,00
Attività di rischio e disagio	€.	6.060,00
Indennità di Responsabilità	€.	16.000,00
Piani di lavoro definiti	€.	7.500,00
Totale impegni 2010	€.	34.560,00
Residuo da impegnare 2010	€.	26.955,00

Art. 6 - Utilizzazione del "Fondo"

1. Il "fondo" viene ripartito per "Servizio" e percentualizzato sulla base dei dipendenti assegnati ai servizi stessi.
2. Per l'utilizzazione del fondo si applicano gli stessi criteri adottati per l'anno precedente.

Art. 7 - Progressione economica orizzontale

1. Si dà corso ad una progressione economica orizzontale per i dipendenti di Categoria "D" aventi diritto con decorrenza 1° aprile 2010.
2. La progressione economica orizzontale è effettuata previa valutazione da effettuarsi in base ai criteri utilizzati in precedenza nell'Ente.

Art. 8

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art. 17.2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie C per

l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

2. Per ogni dipendente l'indennità è fissata in € 2.000,00=.
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. L'indennità è corrisposta in ragione degli effettivi mesi di attribuzione della specifica responsabilità.

Art. 9 - Maneggio valori - Rischio

1. L'indennità maneggio valori è corrisposta al personale che in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa in ragione della presenza in servizio e del servizio reso per €. 1,50= giornaliero per l'economista comunale ed €. 1,00= giornaliero per gli altri agenti contabili.
2. L'indennità di rischio è corrisposta:
 - a. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio;
 - b. è quantificata nella misura di €. 30,00= mensili ;
 - c. compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Art. 10 - Utilizzazione del "Fondo residuo 2009"

1. La somma residua dell'anno 2009 pari a €. 23.056,51= è corrisposta come produttività collettiva nel seguente modo:
 - a. budget da attribuire ai singoli Responsabili di servizio in base al numero del personale assegnato;
 - b. liquidazione della produttività, previa valutazione da parte dei Responsabili di servizio;
 - c. eventuali economie sono ulteriormente distribuite in conformità alle precedenti lettere a) e b).

Art. 11 - Buoni pasto

1. L'amministrazione comunale e le Rappresentanze sindacali prendono atto del regime di orario di servizio e di lavoro attualmente in vigore riconoscendo che tale impostazione deriva dall'esigenza di garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali con quel grado di efficienza e di efficacia che assicuri la massima fruibilità dei servizi da parte dell'utenza.
2. Le parti constatano che molti lavoratori sono chiamati a prestare la propria attività lavorativa sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana. Tale situazione determina una obiettiva condizione di disagio, atteso che l'Ente non può assicurare un servizio di mensa aziendale, per l'elevato costo che esso comporterebbe. Di conseguenza le parti concordano l'opportunità di prevedere la concessione di buoni pasto al personale

dipendente in modo da sopperire di un servizio di mensa aziendale e definiscono di comune accordo la seguente disciplina per l'attribuzione.

3. Hanno titolo all'attribuzione dei buoni pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro articolato sia nella fascia oraria antimeridiana che pomeridiana, a condizione che non possono fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
4. Il buon pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua l'orario di lavoro ordinario superiore alle otto ore, con la relativa pausa all'interno della quale va consumato il pasto non superiore a tre ore e non inferiore a trenta minuti.
5. Il valore è fissato in €. 5,29=, salvo diverse determinazioni a seguito dell'adesione alle Convenzioni Consip.
6. La consegna è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, ai singoli dipendenti.
7. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
- ~~8. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare~~

Art. 12 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente accordo fa salva la disciplina degli istituti contenuti nei contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti precedentemente nelle parti non disciplinate con il presente accordo e non contrastanti con il C.C.N.L.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.
3. Il presente accordo è trasmesso:
 - a. all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale);
 - b. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Il presente accordo è pubblicato sul sito internet del Comune.

Per la parte Pubblica - Salvatore Bellucci



Per la parte Sindacale

Luigi AZZINNARI

Demetrio MACRI'

Paolo LAMIRATA

